



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili**

via delle Orfane n. 13 | 38122 Trento

tel. 0461 884287 | fax 0461 884386

servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

## ALLEGATO 1 CAPITOLATO SPECIALE

---

Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

---

# CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

***Servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all’aperto***

CIG: 871057952F



**INDICE**

---

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	8
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	10
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 – Subappalto.....	11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	12
Art. 20 – Sicurezza.....	13
Art. 21 - Disposizioni anti COVID – 19.....	13
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	13
Art. 23 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	13
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	14
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	15
Art. 26 – Penali.....	15
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	15
Art. 28 – Recesso.....	16
Art. 29 – Definizione delle controversie.....	16
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità.....	17
Art. 32 – Spese contrattuali.....	18
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione.....	18
Art. 34 – Norma di chiusura.....	18
Allegati – .....	18



### Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del **servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all'aperto**
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono specificate all'art. 2.
3. La tipologia del servizio considerato non è frazionabile in lotti, poiché le prestazioni vanno eseguite in un arco temporale molto contenuto, le attività oggetto di appalto da realizzare nelle diverse sedi hanno caratteristiche di totale coerenza e omogeneità qualitativa; è inoltre opportuno avere un unico interlocutore per realizzare economie di scala, per il coordinamento, gestione sicurezza e per la verifica del rispetto dei protocolli.

### Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Le caratteristiche del servizio di cui all'art. 1 sono le seguenti:
  - **caratteristiche generali del servizio oggetto di appalto cui l'appaltatore dovrà attenersi:**
    - ◆ le proiezioni sono 36, a titolo gratuito, previa prenotazione obbligatoria online su piattaforma dedicata, ad ogni evento potrà accedere un massimo di 99 persone
    - ◆ le proiezioni si svolgeranno in 24 luoghi diversi, saranno suddivise in 4 serate settimanali, dal lunedì al giovedì, per un totale di 3 proiezioni per ognuna delle 12 circoscrizioni amministrative del Comune di Trento, secondo il cronoprogramma allegato a) del presente capitolato
    - ◆ la stazione appaltante si riserva di modificare, qualora necessario per motivi eccezionali o comunque legati alla migliore organizzazione dell'evento, il cronoprogramma allegato a) del presente capitolato, garantendo che comunque non verrà superato il limite di 24 luoghi diversi, nè le 36 proiezioni totali
    - ◆ le proiezioni di giugno e luglio si svolgeranno a partire dalle ore 21.30, mentre le proiezioni di agosto e settembre si svolgeranno a partire dalle ore 21.00
  - **l'appaltatore dovrà mettere a disposizione e gestire le attrezzature tecniche** di seguito elencate, che dovranno essere trasportate nelle diverse location con mezzo dedicato e adeguato:
    - ◆ schermo per proiezione cinematografica di dimensione pari ad almeno metri 6x3, dotato di certificazione/collaudato tecnico relativo alla sicurezza in termini di resistenza all'azione del vento (ancoraggio), ove necessario
    - ◆ impianto audio adeguato all'attività all'aperto
    - ◆ proiettore full HD da minimo 6.000 ansi lumen
    - ◆ generatore di almeno 3 Kwh silenziato, poiché nelle località di proiezione non sarà possibile provvedere ad un allacciamento elettrico e materiale adeguato e a norma di legge per delimitarne l'area ove posizionato. Il generatore dovrà risultare conforme alla direttiva macchine e comunque dotato di pulsante di arresto in caso di emergenza
    - ◆ nr. 99 sedie con struttura in acciaio e seduta in polipropilene ignifugo Cl. 1
    - ◆ materiale adeguato e a norma di legge per delimitare l'area, quali catenelle in plastica o altra delimitazione equivalente o superiore, idonea dal punto di vista della valutazione di sicurezza
    - ◆ cartellonistica di sicurezza
    - ◆ lampada per illuminazione area in fase di afflusso e deflusso degli spettatori
    - ◆ passacavi per gli impianti elettrico/audio/video
    - ◆ nr. 2 estintori portatili di adeguata capacità estinguente (almeno 34A 233 B C)
    - ◆ nr. 1 anemometro per misurare la velocità del vento
    - ◆ nr. 1 termoscanner, ove le norme anticovid vigenti nel periodo di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato dovessero prevedere l'obbligo di rilevazione della temperatura degli utenti presenti e relative conseguenze
    - ◆ dispenser con gel disinfettante per il pubblico



- ◆ prodotti per la sanificazione delle sedie
- **l'appaltatore dovrà realizzare i servizi** segnalati di seguito, seguendo i vigenti protocolli di sicurezza covid provinciali e nazionali, nonché le indicazioni di sicurezza che saranno fornite dall'amministrazione nel DUVRI che sarà allegato al contratto:
  - ◆ allestimento e disallestimento delle attrezzature necessarie ad ogni proiezione, che andranno effettuati il giorno stesso stabilito dal calendario, senza occupare il suolo pubblico oltre il tempo necessario alla singola proiezione
  - ◆ delimitazione della zona dove verranno posizionate le sedie e lo schermo
  - ◆ numerazione delle sedie, che saranno posizionate a distanza di sicurezza l'una dall'altra, sia orizzontalmente che verticalmente, secondo i protocolli vigenti al momento della prestazione
  - ◆ gestione dell'accesso alla platea nel rispetto della distanza di sicurezza e con la creazione di una canalizzazione che permetta l'entrata e l'uscita in modo ordinato, secondo i protocolli vigenti al momento della prestazione
  - ◆ proiezione di nr. 36 distinte serate comprese nel periodo oggetto di contratto (dal 28 giugno al 9 settembre 2021), come da cronoprogramma allegato a) del presente capitolato.
  - ◆ noleggio (inclusi diritti delle case distributrici e diritti Siae) di n. 36 diversi titoli di film che verranno scelti dalla stazione appaltante tra quanti verranno messi a disposizione dall'appaltatore, garantendo una rosa di scelta sufficientemente ampia e variegata, considerando i film più interessanti e di maggior successo della cinematografia internazionale, preferibilmente degli ultimi 10 anni, dei quali nr. 26 dedicati ad un pubblico adulto eterogeneo e nr. 10 dedicati ai bambini tra i 3 e i 10 anni. In alcune occasioni particolari la stazione appaltante potrà chiedere, se disponibili, la proiezione di film con sottotitoli in lingua inglese. La stazione appaltante si riserva la possibilità di scegliere, tra i 36 titoli, alcuni film-documentari dell'edizione 2021 o precedenti del Trento Film Festival; in questo caso, il supporto digitale verrà fornito dalla stazione appaltante.
  - ◆ fornitura dei film in formato DVD necessari alla proiezione
  - ◆ diffusione di adeguata informazione ai fruitori riguardo alle misure anticovid (anche attraverso la proiezione di breve video informativo) prima di ogni proiezione, secondo i protocolli vigenti al momento della prestazione
  - ◆ almeno nr. 2 addetti, dei quali 1 sarà anche referente per la sicurezza, formati in materia di emergenza, antincendio e sicurezza anticovid presenti ad ogni serata, che dovranno eseguire i seguenti servizi: allestimento e disallestimento degli spazi dedicati alle proiezioni, sanificazione delle sedute prima dell'inizio di ogni spettacolo, stampa e distribuzione dei biglietti numerati o gestione di equivalente biglietto elettronico, indicazione del posto preassegnato in fase di prenotazione del biglietto al quale ciascuno dovrà recarsi senza possibilità di muoversi liberamente per l'area delimitata, controllo dell'afflusso e deflusso del pubblico, sorveglianza per evitare assembramenti nell'area allestita e ogni altro adempimento necessario a garantire la sicurezza, secondo i protocolli vigenti al momento della prestazione
  - ◆ l'appaltatore dovrà mettere a disposizione e gestire un servizio online per la raccolta delle prenotazioni obbligatorie del posto a sedere più sopra citato, senza onere alcuno né a carico della stazione appaltante né a carico della persona che esegue la prenotazione. Sarà oggetto di accordo tra la stazione appaltante e l'appaltatore la giornata e l'orario entro il quale gli utenti dovranno confermare la prenotazione di ogni proiezione
  - ◆ nel caso in cui vi sia l'impossibilità di effettuare una o più serate a causa di eventi naturali avversi o altre cause straordinarie, l'appaltatore provvederà a recuperare la serata, individuando una data successiva, tenendo conto delle necessità della stazione appaltante, senza ulteriori oneri:
    - ◆ in caso di eventi naturali avversi, la cancellazione della serata sarà comunicata dalla stazione appaltante all'appaltatore all'indirizzo email fornito entro le ore 12 del giorno stabilito per la proiezione



- ◆ nel caso si verificassero altre cause straordinarie, la cancellazione della serata sarà comunicata dall'appaltatore alla stazione appaltante all'indirizzo email [ufficio.cultura-turismo@comune.trento.it](mailto:ufficio.cultura-turismo@comune.trento.it) entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la proiezione.

**2. L'appaltatore dovrà assumere e garantire le seguenti attività:**

- sostenere tutti gli oneri organizzativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggio attrezzature, luci, oneri Siae, compensi e spese di trasferta e viaggio del personale ecc..)
- l'appaltatore si farà carico di tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare le proiezioni programmate e dovrà consegnare alla stazione appaltante copia di tutta la relativa documentazione.
- ◆ Trattandosi di eventi con meno di 100 spettatori, all'aperto, con modeste strutture di delimitazione degli spazi (catenelle di plastica o simili) e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, le pratiche amministrative sono semplificate. Di seguito i contatti delle autorità a cui presentare richieste e segnalazioni.

Licenze di pubblica sicurezza (e di agibilità, ove necessario):

Polizia amministrativa P.A.T., via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento, tel. 0461 494850-1,  
e-mail: [serv.polamm@provincia.tn.it](mailto:serv.polamm@provincia.tn.it) - PEC: [serv.polamm@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.polamm@pec.provincia.tn.it)  
[http://www.polizia.provincia.tn.it/spettacoli/modulistica\\_sp/](http://www.polizia.provincia.tn.it/spettacoli/modulistica_sp/)

Preavviso di manifestazione pubblica:

Questura di Trento, viale Verona 187 - 38123 Trento, tel. 0461 899511  
e-mail: [urp.quest.tn@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.tn@pecps.poliziadistato.it)  
<http://questure.poliziadistato.it/trento>  
<https://www.poliziadistato.it/articolo/329>

Comunicazione di assistenza sanitaria:

Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento TRENTINO EMERGENZA  
via Pedrotti, 16 - 38121 Trento, tel. segreteria 0461 904703  
e-mail: [segreteria.te118@apss.tn.it](mailto:segreteria.te118@apss.tn.it) - PEC: [apss@pec.apss.tn.it](mailto:apss@pec.apss.tn.it)  
<https://www.apss.tn.it/content/view/full/18058>

Altre informazioni utili, sono pubblicate nella Guida pratica per l'organizzazione di manifestazioni sul sito istituzionale del Comune di Trento  
<https://www.comune.trento.it/Comunicazione/Il-Comune-informa/Pubblicazioni/Le-guide-del-Comune/Guida-pratica-per-l-organizzazione-di-eventi-e-manifestazioni-anno-2018>

**Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati all'art. 6 ed in ossequio ai regolamenti comunali.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle caratteristiche dei luoghi di proiezione, della capienza di un numero massimo di 99 persone per ogni evento e dei protocolli vigenti al momento della prestazione.



5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nel presente capitolato, nei relativi allegati e nella RDO, che costituiscono obblighi contrattuali. Il mancato rispetto di dette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020.
6. L'appaltatore ha l'obbligo di restituire il luogo nello stato in cui è stato consegnato per lo svolgimento dell'attività, provvedendo alla rimozione anche dei rifiuti eventualmente prodotti in occasione di ogni singola iniziativa.
7. Tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato. Se si rendesse necessario sostituire i materiali in utilizzo, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito. È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato.
8. L'appaltatore deve garantire che gli eventi avranno esecuzione nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni anti-contagio, correlate all'emergenza sanitaria COVID-19 (di cui ai vigenti protocolli nazionali e provinciali nonché alla documentazione richiamata all'art.6, comma 1, voci a.1 e a.5).

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a:
  - a) fornire all'appaltatore il cronoprogramma della rassegna cinematografica (calendario e informazioni relative ai luoghi dove si svolgeranno le prestazioni oggetto dell'appalto)
  - b) fornire a propria cura e senza oneri i permessi relativi all'occupazione di suolo pubblico, alla gestione del traffico, sosta e transito ZTL, ove necessario
  - c) fornire ulteriori autorizzazioni che si rendessero necessarie, secondo i regolamenti comunali
  - d) fornire Duvri riferito ai luoghi di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto
  - e) provvedere all'oscuramento temporaneo dell'illuminazione pubblica necessario alla perfetta riuscita della proiezione.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
  - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*";
  - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;



- d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
  - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”;
  - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
  - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
  - j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
  - k) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d’appalto e suoi allegati
  - a.2) l’offerta economica dell’appaltatore (comprensiva degli oneri di sicurezza aziendali dell’operatore economico)
  - a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo
  - a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
  - a.5) DUVRI relativo ai luoghi di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
  - a.6) garanzia definitiva (cauzione fideiussoria).



2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio il 28 giugno 2021 e scadenza il 30 settembre 2021.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo del servizio si intende onnicomprensivo di costi organizzativi, oneri e altri costi eventualmente sostenuti dall'appaltatore, fatta eccezione per l'iva di legge.
3. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel caso in cui i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto impongano l'assunzione di ulteriori costi, attualmente non prevedibili.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.



6. Qualora l'emergenza Covid 19 non permettesse l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, il confronto concorrenziale potrà essere sospeso, annullato o non aggiudicato e/o l'aggiudicazione perfezionata potrà essere in un secondo momento revocata per motivi di pubblico interesse senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. In base alle norme vigenti, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a variazioni delle prestazioni contrattuali entro i limiti del 20% in più o in meno rispetto a quelle originarie di contratto.
2. La variazione contrattuale nei limiti del 20% in più o in meno verrà formalizzata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.
3. La variazione contrattuale oltre il limite del 20% verrà comunicata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa e di specifico atto aggiuntivo.
4. Le variazioni di cui al presente articolo sono autorizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 52 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e ii.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore per stati di avanzamento in 3 rate: a fine giugno, a fine luglio e a conclusione dell'iniziativa, su presentazione di documentazione fiscalmente valida, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 50 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.
9. Nel caso in cui non sia possibile proseguire il servizio per cause indipendenti dalle volontà delle parti (ad es. lockdown del territorio), il servizio sarà pagato esclusivamente in proporzione al numero di serate effettuate, fatto salvo un 10% del totale quale rimborso costi fissi.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.



**Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

**Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
  - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di ciascuna delle rate scadenziate secondo quanto indicato nell'art. 13 c.1, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
  - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
  - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
  - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei



suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, nonché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato.
2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad assolvere agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti di collaboratori contrattualizzati.

## **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.



#### **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### **Art. 21 - Disposizioni anti COVID – 19**

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, nonché i vigenti protocolli covid statali e provinciali in materia di pubblico spettacolo e le ulteriori indicazioni specifiche che saranno contenute nel DUVRI.
2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse.
3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale o ineseguibilità del contratto stesso a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.
4. Fino a diversa determinazione della Provincia autonoma di Trento, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

#### **Art. 23 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
2. I dati e le notizie di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.



3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
4. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
5. Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
6. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (stazione appaltante/Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'Appaltatore.
7. Lo schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato.

## **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.



### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

### **Art. 26 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari al 3 (tre) per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni ora di ritardo dell'orario di inizio della proiezione.
2. Nel caso in cui sia necessario rimandare la proiezione per cause imputabili al soggetto aggiudicatario, ad esempio per malfunzionamento imprevedibile del materiale, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e ad individuare una data per il recupero della serata, tenendo conto delle necessità della stazione appaltante stessa. In caso di inadempimento delle prestazioni previste in contratto, si applica una penale massima dell'1 (uno) per cento del valore contrattuale per singola iniziativa non realizzata nei termini previsti.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 27 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si procederà alla risoluzione del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:



- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
  - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - f) il non aver iniziato o concluso, senza giustificato motivo e salva deroga eventualmente concordata tra le parti, l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il calendario previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
  - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
  - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - k) inottemperanza alle disposizioni nazionali e provinciali in materia di contenimento del rischio contagio covid-19;
  - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
4. In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. E' sempre facoltà della stazione appaltante di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 28 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 29 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..



2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento, identificato con il CIG n. 871057952F, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento.”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.



### Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023", adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 29.03.2021 n. 59, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, per quanto applicabili.
2. Analogamente, ai sensi del "Codice di comportamento del personale del Comune di Trento", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28.12.2016, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, l'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto applicabili.
3. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

### Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

### Allegati:

allegato a) cronoprogramma

allegato b) schema atto nomina responsabile trattamento dati personali

La Dirigente  
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili  
dott.ssa Laura Begher

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

**ALLEGATO A) CRONOPROGRAMMA**

<b>CIRCOSCRIZIONE</b>	<b>date proiezioni</b>			<b>SPAZI</b>
Circoscrizione n. 1 - GARDOLO	lun 28 giu 21	lun 26 lug 21	lun 23 ago 21	Piazza Libertà Gardolo - Parco Spini (via del Loghet) - Piazza Canova (via Paludi)
Circoscrizione n. 2 - MEANO	mar 29 giu 21	mar 27 lug 21	mar 24 ago 21	Parco Villa Salvadori Zanatta, piazzetta Salvadori, 1
Circoscrizione n. 3 - BONDONE	mer 30 giu 21	mer 28 lug 21	mer 25 ago 21	Prato chiesa Sant' Anna Sopramonte (str. Monastero) - Cadine piazzale scuole (via Coltura, 8) – Giardino Pieve (via della Chiesa) Baselga del Bondone
Circoscrizione n. 4 - SARDAGNA	gio 1 lug 21	gio 29 lug 21	gio 26 ago 21	Campetto oratorio Sardagna, via della Confraternita
Circoscrizione n. 5 - RAVINA-ROMAGNANO	lun 5 lug 21	lun 2 ago 21	lun 30 ago 21	Piazza Condini Romagnano - Piazzale Circoscrizione Ravina (via Belvedere, 4) – Piazzale Villa Margon (via Margone)
Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO	mar 6 lug 21	mar 3 ago 21	mar 31 ago 21	Parco Martignano (via Albera), Nuova Casa Serena (via Campanelle 50), Parco Villa S. Ignazio (via Laste 22)
Circoscrizione n. 7 - POVO	mer 14 lug 21	mer 11 ago 21	mer 8 set 21	Piazzale Oratorio, via Rivi, 1
Circoscrizione n. 8 - MATTARELLO	mar 13 lug 21	mar 10 ago 21	mar 7 set 21	Piazzale Centro S. Vigilio, via don Dario Trentini
Circoscrizione n. 9 - VILLAZZANO	gio 15 lug 21	gio 12 ago 21	gio 9 set 21	Campo giochi Centro Valnigra, via Valnigra, 69
Circoscrizione n. 10 - OLTREFERSINA	lun 12 lug 21	lun 9 ago 21	lun 6 set 21	Campetto basket Parco Enzo Tortora (viale Verona) – Piazzale Oratorio S. Antonio (via S. Antonio 22) – Giardino via Fermi
Circoscrizione n. 11 - S.GIUSEPPE-S.CHIARA	mer 7 lug 21	mer 4 ago 21	mer 1 set 21	Parco Duca d'Aosta, via G. Matteotti, 18
Circoscrizione n. 12 - CENTRO STORICO PIEDICASTELLO	gio 8 lug 21	gio 5 ago 21	gio 2 set 21	Giardino Massimiliano d'Asburgo (lungadige L. Braille) – Parrocchia Madonna della Pace (via Detassis, 8) - Parco Via Trener


# ALLEGATO A) CRONOPROGRAMMA ELENCO DELLE LOCATION CINEMA IN MOVIMENTO

## CIRCOSCRIZIONE 1 – GARDOLO 3 spettacoli in 3 diverse location

1. Piazza della Libertà, 38121 Trento (Gardolo) - Spazio antistante la chiesa



2. Parco di Spini – via del Loghet, 38121 Trento (Gardolo) – nel parco




3. Piazza Canova – via Paludi, 38121 Trento (Gardolo) – alternativamente nel parcheggio o nello spazio antistante la chiesa



**CIRCOSCRIZIONE 2 – MEANO**  
**3 spettacoli nella medesima location**

4. Villa Salvadori Zanatta – Piazzetta Salvadori 1, 38040 Trento (Meano) – giardino antistante la villa



**CIRCOSCRIZIONE 3 – BONDONE**  
**3 spettacoli in 3 diverse location**


5. Chiesa S. Anna – Str. del Monastero di Sant'Anna 38123 Trento (Sopramonte) – spazio antistante la Chiesa



6. Scuola elementare di Cadine – Via di Coltura, 8, 38123 Trento (Cadine) – spazio antistante la scuola



7. Giardino Pieve, via della Chiesa, Baselga del Bondone – parco



**CIRCOSCRIZIONE 4 – SARDAGNA**  
**3 spettacoli nella medesima location**

8. Campetto dell'oratorio di Sardagna - Via della Confraternita, 38123 Trento (Sardagna) –  
campetto retrostante la chiesa




**CIRCOSCRIZIONE 5 – RAVINA/ROMAGNANO**  
**3 spettacoli in 3 diverse location**

9. Piazza Condini, 38123 Trento (Romagnano) – spazio della piazza



10. Piazzale della circoscrizione di Ravina - Via Val Gola, 2, 38123 Trento (Ravina) – spazio antistante la circoscrizione




11. Villa Margon – Via Margone, 38123 Trento (Ravina-Romagnano) - corte interna




**CIRCOSCRIZIONE 6 – ARGENTARIO**  
**3 spettacoli in 3 diverse location**


12. Parco di Martignano - Via dell'Albera, 38121 Trento (Martignano) – parcheggio o parte iniziale del giardino



13. Nuova Casa Serena - Via alle Campanelle 50, 38121 Trento (Cognola) – spazio antistante la sede Anffas



14. Villa S. Ignazio/Associazione Centro Astalli Trento onlus - Via delle Laste, 22, 38121 Trento (Laste) – prato




**CIRCOSCRIZIONE 7 – POVO**  
**3 spettacoli nella medesima location**

15. Piazzale dell'oratorio, Via dei Rivi, 1, 38123 Trento (Povo) – spazio antistante il teatro concordia



**CIRCOSCRIZIONE 8 – MATTARELLO**  
**3 spettacoli nella medesima location**

16. Centro S. Vigilio – via Don Dario Trentini 38123 Trento (Mattarello) – piazzale interno



**CIRCOSCRIZIONE 9 – VILLAZZANO**  
**3 spettacoli nella medesima location**

17. Centro Valnigra Don Onorio Spada - Via Valnigra, 69, 38123 Trento (Villazzano) – campo giochi




**CIRCOSCRIZIONE 10 – OLTREFERSINA**  
**3 spettacoli in 3 diverse location**

18. Parco Enzo Tortora – Viale Verona, 38122, Trento – campetto da basket



19. Oratorio S. Antonio – Via Sant'Antonio, 22, 38122 Trento - piazzale dell'oratorio



20. Giardino di via Fermi - Via Enrico Fermi, 38123 Trento TN - prato




**CIRCOSCRIZIONE 11 – S. GIUSEPPE S. CHIARA**  
**3 spettacoli nella medesima location**

21. Parco Duca d'Aosta - Via Giacomo Matteotti, 18, 38122 Trento TN – giardino




**CIRCOSCRIZIONE 12 – CENTRO STORICO PIEDICASTELLO**  
**3 spettacoli in 3 diverse location**


22. Giardino Massimiliano d'Asburgo - Via Lungadige Luigi Braille, 38121 Trento - prato



23. Parcheggio Parrocchia Madonna della Pace, via Detassis, 8, 38121 Trento – parcheggio antistante la parrocchia



24. Parco di via Trener (Giardino Ilaria Alpi) – via Giovanni Battista Trener 38121 Trento – parco





ALLEGATO B) SCHEMA ATTO NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Numero di protocollo associato al documento  
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di  
protocollo.

OGGETTO: servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all'aperto: 28 giugno – 9 settembre 2021. Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere.

Il SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,  
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la determinazione n. 28/... con cui è stata approvata l'iniziativa in oggetto e indetto il confronto concorrenziale mediante gara ufficiosa per la realizzazione del servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all'aperto: 28 giugno – 9 settembre 2021;

preso atto che, a seguito di confronto concorrenziale mediante gara ufficiosa, il servizio in parola è stato affidato a \_\_\_\_\_;

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, \_\_\_\_\_ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e \_\_\_\_\_, avente ad oggetto un servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all'aperto: 28 giugno – 9 settembre 2021.

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere per la rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all'aperto più sopra citata.

Il trattamento è effettuato da \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2021.

I dati personali sono trattati da \_\_\_\_\_ esclusivamente per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere per la rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all'aperto più sopra citata.

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati personali ordinari (nome, cognome, numero di telefono, email).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: cittadini/utenti; \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

**\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.**

Con la sottoscrizione del presente atto, \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;



- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessazione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.

IL SINDACO